



PROVINCIA DI MATERA

AREA V TUTELA DEL TERRITORIO

- Ufficio Ambiente -

Prot. n. 12037 11 MAG. 2015
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 993 del 11 MAG. 2015

Numero progressivo di settore 118 del 7 MAG. 2015

OGGETTO: - D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 art. 208 -

- Ditta "SEMATAF S.r.l." Impianto di recupero per rifiuti inerti provenienti da attività edilizia, ubicato nella Zona "Lotti Artigianali - Comparto C - Zona C2" del Piano di insediamento del Nucleo di Industrializzazione della Valbasento del Comune di Ferrandina (MT).

- **Autorizzazione all'esercizio dell'impianto -**

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li _____

L'Istruttore

F.to Geom. Francesco MALVASI

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Vito VALENTINO

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'istanza presentata in data 17/06/2014 (prot. prov. n. 19078 del 17/06/2014) dalla Ditta "CASTELLANO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l." con sede legale nel Comune di Matera, in Via Germania n. 10/O, volta ad ottenere l'autorizzazione in procedura ordinaria per l'attività di recupero di rifiuti inerti provenienti da attività edilizia, già esercitata in regime di comunicazione ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), presso l'impianto sito nel Comune di Ferrandina (MT) - Zona "Lotti Artigianali - Comparto C - Zona C2" del Piano di insediamento del Nucleo di Industrializzazione della Valbasento;

L'istanza presentata dalla Ditta è comprensiva della documentazione relativamente:

- all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) provenienti da attività edilizia;
 - allo scarico delle acque meteoriche e reflui civili;
 - alle emissioni in atmosfera;
 - alla compatibilità acustica ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995.
- **Preso atto** che la Ditta "CASTELLANO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l." è stata iscritta nel Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi alla posizione n. 166 del 11/07/2011 con cui la Ditta esercita le attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 delle medesime tipologie e quantitativi di rifiuto oggetto dell'istanza ex art. 208;
 - **Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 1384 del 22/05/2012 di iscrizione nel registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
 - **Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 2915 del 08/11/2012 di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento della Ditta in oggetto, rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - **Viste** le Determinazioni Dirigenziali n. 2306 del 06/10/2014 di voltura iscrizione e n. 2307 del 06/10/2014 di voltura scarico acque meteoriche di dilavamento, a seguito operazione di fusione per incorporazione della Società "CASTELLANO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l." nella Società "SEMATAF S.r.l." a rogito del Notaio Dott. Michele Arcangelo Casino del 27 agosto 2014;
 - **Vista** la nota della Ditta "SEMATAF S.r.l." prot. n. 1087/2014/MT/TEC/fm, con la quale facendo riferimento all'istanza di autorizzazione del 17/06/2014 di cui sopra, comunicava che il soggetto proponente è la SEMATAF S.r.l. e che tutta la documentazione agli atti in capo alla Ditta CASTELLANO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. viene trasferita in capo alla Ditta SEMATAF S.r.l. in forza dell'atto di fusione per incorporazione intervenuto tra le due società;
 - **Considerato** che l'impianto di che trattasi è compreso nell'allegato IV della parte II del D.L.vo n. 152/2006, al punto 7 lettera z.b. (*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva > 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9*) e che non ricade in aree naturali protette così come definite all'art. 4 comma 7 della L.R. n. 47/1998;
 - **Preso atto** che la Ditta ha presentato istanza di verifica assoggettabilità alla VIA e che con Determinazione Dirigenziale n. 75AB.2012/D/01818 del 04/12/2012 la Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale - ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;
 - **Visto** che la Provincia di Matera, con nota prot. n. 34887 del 28/11/2014, ha indetto la Conferenza dei Servizi, in conformità a quanto previsto dall'art. 208 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e art. 14 della L. 241/90, convocandola per il giorno 19 dicembre 2014, alle ore 10,30, presso la propria sede, e chiedendo la partecipazione di:
 - ✓ Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Territorio - Ufficio Compatibilità Ambientale -;
 - ✓ Comune di Ferrandina;
 - ✓ Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) - Dipartimento di Prevenzione -;
 - ✓ Dipartimento A.R.P.A.B. di Potenza;
 - ✓ Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera;
 - ✓ Ditta SEMATAF S.r.l. di Matera (già CASTELLANO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.), come soggetto proponente.
 - **Preso atto** che:
 - l'ASM di Matera - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Pubblica -, U.O. Igiene e Sanità Pubblica, assente in conferenza, ha trasmesso con nota fax prot. n. 20140111357 del 05/12/2014, registrata al prot. prov. in data 17/12/2014 con il n. 36751, con la quale comunica che: *"..... vista la natura della richiesta della Ditta, si ritiene che questa U.O. non debba rilasciare alcun parere ai fini della modifica del regime autorizzativo"*;
 - l'A.R.P.A.B. - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Aria -, ha fatto pervenire la nota fax prot. 0012097 del 11/12/2014 acquisita al prot. prov. n. 36259 in pari data, con la quale per quanto di competenza in materia di emissioni in atmosfera **esprime parere favorevole**;
 - la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Territorio - Ufficio Compatibilità Ambientale -, ha fatto pervenire la nota prot. n. 0216498/19AB del 19/12/2014 acquisita con Prot. Prov. n. 37049 in pari data, con la quale richiama la valutazione resa con D.D. n. 75AB.2012/D/01818 del 04/12/2012 recante "Parere favorevole con prescrizioni, di non

assoggettabilità alla procedura V.I.A. relativamente al Progetto di ampliamento della base logistica con annesso impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito nell'area industriale di Ferrandina – Ditta Castellano Costruzioni Generali S.r.l.”, confermando gli adempimenti e le prescrizioni in essa prevista;

- **Viste** le risultanze della conferenza dei servizi del 19/12/2014 (verbale in atti), nel corso della quale gli Enti ed uffici interessati hanno espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni stabilite nei singoli pareri;
- **Evidenziato**, che ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, recante la disciplina relativa all'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta dichiarazione di pubblica incolumità, urgenza e indifferibilità dei lavori (comma 6);
- **Tenuto conto** che:
 - l'impianto non ricade in aree soggette a vincoli ambientali, risulta coerente con la pianificazione provinciale di gestione dei rifiuti speciali e rispetta i requisiti tecnici previsti per la tipologia di attività;
 - la presente autorizzazione:
 1. è relativa alle operazioni di messa in riserva (R13) e operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi;
 2. sostituisce ed aggiorna l'autorizzazione al recupero (R13 – R5) di rifiuti inerti non pericolosi (D.D. n. 1384 del 22/05/2012) con l'utilizzo di un impianto mobile di frantumazione marca REV S.r.l. mod. GVC100 P03 matr. N. 10940 ed un impianto mobile di vagliatura prodotto dalla DOPPSTAD DVG mbH mod. SM 518 SA PROFi matr. N. 854 autorizzati ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 3. sostituisce ed aggiorna l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dell'intera piattaforma (D.D. n. 2915 del 08/11/2012) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- **Visto** il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- **Visto** il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- **Visto** il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010, recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- **Vista** la L.R. n. 6 del 02/02/2001 come modificata e integrata dalla L.R. n. 28 del 28/12/2007, che attribuisce alla Provincia la competenza per l'approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione, alla gestione degli impianti di smaltimento di rifiuti e alla modifica degli stessi impianti esistenti;
- **Rilevato** che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ritenuto quindi di procedere all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con prescrizioni;
- **Fatti salvi** ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di altri Enti;
- **Dato atto** della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
- **Vista** la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;
- **Vista** l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la Ditta SEMATAF S.r.l con sede legale in Comune di Matera Via Germania, 10/O, alla gestione dell'impianto in Comune di Ferrandina, Zona “Lotti Artigianali - Comparto C - Zona C2” del Piano di insediamento del Nucleo di Industrializzazione della Valbasento, censito in catasto al Foglio di mappa n. 63 part. 339 (accorpamento delle particelle n. 101, 217, 304, 306, 318 per accatastamento) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, in conformità all'istanza presentata, per le seguenti tipologie di rifiuti e relative quantità massime:

TIPOLOGIA All.1 D.M. 5.2.98 Modif. dal D.M. n. 186/2006	RIFERIMENTO Codice CER di cui all'allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/2006		MESSA IN RISERVA		Operazioni di recupero
			Stoccaggio istantaneo tonn.	Stoccaggio annuale tonn/anno	
	17 01 01	Cemento	2.400	12.000	R13 - R5
	17 01 02	Mattoni	100	500	R13 - R5

7.1	17 01 03	Mattonelle e ceramiche	100	500	R13 - R5
	17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	100	500	R13 - R5
	17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso	40	400	R13 - R5
	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	1.600	8.000	R13 - R5
	10 13 11	Scarti di rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 12	40	200	R13 - R5
7.31 bis	17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	6.686	33.432	R13 - R5
7.6	17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	600	3.000	R13 - R5
Totale complessivo			tonn/anno	58.532	

2. **di precisare** che la presente autorizzazione:

- sostituisce e aggiorna l'autorizzazione al recupero (R13 – R5) di rifiuti inerti non pericolosi, già rilasciata da questo Ufficio con D.D. n. 1384 del 22/05/2012 ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
- sostituisce ed aggiorna l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, già rilasciata da questo Ufficio con D.D. n. 2915 del 08/11/2012, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3. **di dare espressamente atto** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 1) deve soggiacere alle indicazioni e prescrizioni di seguito riportate:

a) **GESTIONE RIFIUTI:**

- di rispettare i limiti quantitativi alla tabella di cui sopra in conformità alla previsioni progettuali;
- i rifiuti gestiti nell'attività di messa in riserva devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- il passaggio fra i siti adibiti alla messa in riserva è consentito una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti secondo il dettato del comma 8 dell'art. 6 del D.M. 186/2006;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto;
- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili dovranno essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- di effettuare per i rifiuti in ingresso le verifiche relative alla nuova classificazione dei rifiuti, modifiche introdotte dalla subentrata Legge n. 116/2014 (art. 13 comma 5) al D.Lgs. n. 152/2006 all. D parte IV;
- il materiale recuperato per poter essere reimpiegato dovrà avere le caratteristiche di cui alle norme CNR_10006, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dell'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ed i prodotti dovranno avere caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205, ovvero rispettare i criteri della specifica normativa che sarà emanata successivamente all'autorizzazione;
- osservare, in fase di esercizio, tutte le "Misure di attenuazione e di mitigazione" previste dal progetto e nella relazione di Screening, necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi circostanti la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che trattasi;

b) SCARICHI IDRICI:

- obbligo del gestore il rispetto dei limiti, allo scarico finale, a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 4 - scarico su suolo – dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri ivi elencati;
- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
- divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
- effettuare, con periodicità almeno annuale, analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi per lo scarico stesso, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
- eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;

c) EMISSIONI IN ATMOSFERA:

- l'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse, derivanti dall'attività di movimentazione e trattamento dei rifiuti non pericolosi (inerti), nonché dal transito, carico e scarico degli automezzi;
- i cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, nel caso si verifichino condizioni di particolare arsura, il materiale in fase di stoccaggio deve essere irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri;
- in caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili;
- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento;
- durante l'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione deve essere attivato il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento ad umido delle polveri;
- durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizioni di particolare arsura, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare mediante sistemi mobili;
- deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dell'impianto, mediante l'apposizione di apposita segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dall'impianto è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto;
- dovrà essere effettuata una pulizia periodica delle aree pavimentate, con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi e nei periodi di maggiore operatività dell'impianto, mediante adeguato mezzo meccanico di spazzamento;
- tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in impianto a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- gli impianti autorizzati con la presente determinazione si considerano già a regime in quanto esistenti presso l'impianto;
- dovranno essere installate lungo la recinzione perimetrale della piattaforma reti antipolvere al fine di intercettare e limitare le emissioni diffuse;
- osservare, in fase di realizzazione dell'impianto e in fase di esercizio, tutte le "Misure di attenuazione e di mitigazione" previste dal progetto e nella relazione di Screening, necessarie ad evitare che vengano danneggiate,

manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi circostanti la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che trattasi;

4. **di stabilire**, che la Ditta dovrà effettuare una verifica strumentale dell'impatto acustico ad impianti in funzione a massimo regime, entro il termine di anni 1 dal rilascio del presente provvedimento. Qualora la verifica rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 (valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995), secondo cui il limite diurno è pari a 70 Db e quello notturno è pari a 60 Db, è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto acustico;
5. **di far presente** che il presente provvedimento produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. **di disporre**, consequenzialmente, la cancellazione dell'iscrizione al registro provinciale delle Imprese che effettuano il recupero rifiuti non pericolosi n. 166 del 11/07/2011 dalla data di avvio della gestione rifiuti autorizzata con il presente atto;
7. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi è valida per 10 (dieci) anni dalla data di assunzione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorno dalla sua scadenza;
8. **di stabilire** che la Ditta "SEMATAF S.r.l." dovrà presentare in forza della D.G.R. n. 471 dell'08/04/2011 a favore della Provincia di Matera un'appendice alla polizza fidejussoria rilasciata a fronte della disposizione di iscrizione nel Registro Provinciale summenzionata, che estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati, pena della sospensione dell'attività,
9. **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 08/04/2011 n. 471;
10. **di stabilire** che l'attività di che trattata potrà esercire in procedura ordinaria, previa l'accettazione della fidejussione di cui al precedente punto 8);
11. **di dare atto che:**
 - deve essere assicurato la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa;
 - qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16 febbraio 1982 e s.m.i, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, salva l'applicazione delle altre normative in materia;
12. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca ove ricorrono le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13, del D.lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
13. **di far presente** che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.lgs 152/2006 e s.m.i., per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A.B.;
14. **di disporre** che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano le potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla - osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.B.;
15. **di disporre** che in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;
16. **di stabilire** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di Competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
17. **di dare atto** che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
18. **di dare atto** che per quanto non espressamente previsto dalla presente determinazione è fatto rinvio al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;
19. **di dare atto** che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
20. **di prescrivere** che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
21. **di disporre** che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
22. **di dare inoltre atto che la presente determinazione:**

- deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;
- diviene esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio on – line della Provincia di Matera, a cura della Segreteria Generale;
- deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.to Dott. Salvatore Vito VALENTINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
11 MAG. 2015 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 11 MAG 2015

L'incaricato

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, positioned above a horizontal line.

Visto: Il Segretario Generale
